

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 31 agosto 2020

In Aosta, il giorno trentuno (31) del mese di agosto dell'anno duemilaventi con inizio alle ore diciassette e venti minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Mauro BACCEGA

Luigi BERTSCHY

Chantal CERTAN

Albert CHATRIAN

Si fa menzione che le funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali e di Assessore alle opere pubbliche, territorio e edilizia residenziale pubblica sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **856** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE PREVISTI DAGLI ARTICOLI 52, 56, COMMA 1, E 57, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2020, N. 8. PRENOTAZIONE DI SPESA.

LA GIUNTA REGIONALE

- a) richiamata la legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), la quale prevede, tra l'altro, il finanziamento di alcuni interventi a beneficio delle imprese valdostane per fronteggiare gli impatti derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-2019, in termini di perdite di fatturato e di maggiori costi per la riapertura delle attività e la messa in sicurezza delle stesse;
- b) richiamato, nello specifico, il capo XI della l.r. 8/2020, che disciplina, tra l'altro, all'articolo 52 la concessione di contributi nei settori turistico-ricettivo, del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi correlati, all'articolo 56, comma 1, nel settore dell'industria, dell'artigianato, delle attività professionali e della formazione professionale e all'articolo 57, comma 5, nel settore agricolo;
- c) preso atto dell'esito delle valutazioni effettuate dalla Struttura affari legislativi e aiuti di Stato, ai sensi delle procedure approvate con DGR n. 1843 in data 30 dicembre 2016, in merito all'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- d) atteso che le sovvenzioni dirette da parte della Regione a favore di imprese rispettano la normativa europea e statale in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento ai seguenti atti:
 - d.1) linee di azione per fare fronte all'emergenza del Consiglio europeo ove, dal 10 marzo 2020, è stata inclusa, alla flessibilità nell'applicazione del Patto di stabilità e crescita e alle misure per limitare la diffusione dell'epidemia, anche l'applicazione flessibile delle regole sugli aiuti di Stato;
 - d.2) (Comunicazione COM(2020) 112, del 13 marzo 2020, della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all'Eurogruppo - Risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19), che definisce una risposta economica coordinata all'emergenza COVID-19 che, dando seguito alle indicazioni del Consiglio europeo, ha riconosciuto espressamente che gli aiuti di Stato rappresentano un importante strumento di politica pubblica per limitare i danni conseguenti alla crisi e favorire la successiva ripresa economica e che l'applicazione delle regole europee sugli aiuti di Stato rappresenta uno dei principali strumenti per assicurare una risposta coordinata da parte degli Stati membri alle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia;
 - d.3) successive comunicazioni della Commissione europea nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, ove sono state identificate alcune tipologie di misure di aiuto considerate compatibili, nell'attuale contesto e previa notifica, una delle quali riguardante le sovvenzioni dirette alle imprese che si trovino di fronte a un'improvvisa carenza di liquidità, alle seguenti condizioni:
 - d.3.1) l'aiuto - sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili - non superi 800.000 euro per impresa (al lordo delle imposte), anche cumulando più sovvenzioni (limite ridotto a euro 100.000 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli) per l'anno 2020;
 - d.3.2) il sostegno sia concesso sulla base di un regime con un budget previsionale complessivo;
 - d.3.3) l'aiuto non può essere concesso alle medie e grandi imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che erano in difficoltà al 31 dicembre 2019;
 - d.3.4) l'aiuto può essere concesso alle micro imprese e piccole imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano già in

difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione; l'applicabilità di tale previsione è subordinatamente condizionata alla modifica del regime quadro nazionale autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime SA. 57021 e alla sua autorizzazione da parte della Commissione;

- d.3.5) l'aiuto sia concesso entro il 31 dicembre 2020 (se si tratta di un'agevolazione fiscale, l'aiuto è considerato concesso quando è dovuta la dichiarazione fiscale del 2020);
- d.3.6) dato che ai prodotti agricoli si applicano regole particolari, gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati al fatto di non essere parzialmente o interamente trasferiti ai produttori primari e non essere fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati dai produttori primari o al volume dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- d.4) il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, che ha dettato le disposizioni comuni per gli aiuti concedibili, cosiddetto Regime quadro nazionale, autorizzato, ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, con decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime di aiuto SA.57021;
- e) richiamato, inoltre, l'articolo 61, comma 3, della l.r. 8/2020, che rinvia a deliberazione della Giunta regionale la disciplina di ogni ulteriore requisito, aspetto, compreso il dettaglio della tipologia delle spese ammissibili, modalità e termini procedurali per la concessione degli aiuti di cui al citato capo XI;
- f) ritenuto di definire, quindi, le disposizioni applicative per la concessione dei contributi di cui alla lettera b), volte a garantire chiarezza delle procedure, celerità delle tempistiche e uniformità dei processi, anche grazie all'utilizzo degli strumenti telematici e digitali per la presentazione delle domande e le interlocuzioni tra l'Amministrazione regionale e i richiedenti;
- g) viste le disposizioni applicative per la concessione dei contributi a sostegno delle attività economiche previsti dagli articoli 52, 56, comma 1, e 57, comma 5, della l.r. 8/2020, come declinate negli allegati alla presente deliberazione, e ritenuto di approvarle;
- h) ritenuto, altresì, di stabilire nel giorno giovedì 10 settembre 2020, ore 14.00, la data di avvio dell'operatività delle piattaforme relative alle misure di sostegno in argomento;
- i) richiamata la propria deliberazione n. 70, in data 14 febbraio 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con deliberazione della Giunta regionale n. 231, in data 27 marzo 2020;
- j) considerato che:
 - j.1) il dirigente della Struttura strutture ricettive e commercio dell'Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito della Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) e della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma n. 02 (Commercio – Reti distributive – Tutela dei consumatori), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
 - j.2) la dirigente della Struttura attività produttive e cooperazione dell'Assessorato finanze, attività produttive e artigianato ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito della Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

- j.3) la dirigente della Struttura politiche della formazione, dell'occupazione e dell'inclusione sociale dell'Assessorato affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito della Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- j.4) la dirigente della Struttura investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale dell'Assessorato turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, nell'ambito della Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), attribuisce alla sua struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- k) visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dai dirigenti delle Strutture strutture ricettive e commercio, attività produttive e cooperazione, politiche della formazione, dell'occupazione e dell'inclusione sociale e investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- l) su proposta del Presidente della Regione, Renzo Testolin, nell'esercizio ad interim delle funzioni di Assessore al turismo, sport, commercio, agricoltura e beni culturali e di Assessore alle finanze, attività produttive e artigianato, di concerto con l'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi Bertschy;
- m) ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare le disposizioni applicative per la concessione dei contributi a sostegno delle attività economiche previsti dagli articoli 52, 56, comma 1, e 57, comma 5, della l.r. 8/2020, come declinate negli Allegati n. 1, n. 2, n. 3, n. 4 e n. 5 alla presente deliberazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che l'applicabilità della previsione relativa all'ammissibilità delle micro e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, di cui alla lettere d.3.3) e d.3.4) della premessa, è subordinatamente condizionata alla modifica del regime quadro nazionale autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime SA. 57021 e alla sua autorizzazione da parte della Commissione;
- 3) di prenotare, per l'anno 2020, al fine della concessione dei contributi di cui all'articolo 52 della l.r. 8/2020, la spesa complessiva di euro:
 - a) 1.100.000,00 (unmilionecentomila,00) sul capitolo U0025039 (Trasferimenti correnti a altre imprese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (emergenza Covid-19) - (avanzo 2019));
 - b) 600.000,00 (seicentomila,00) sul capitolo U0025040 (Contributi agli investimenti a altre imprese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (emergenza Covid-19) - (avanzo 2019));
 - c) 1.300.000,00 (unmilione trecentomila,00) sul capitolo U0025041 (Trasferimenti correnti a altre imprese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (emergenza Covid-19) - (avanzo 2019));
 - d) 650.000,00 (seicentocinquantamila,00) sul capitolo U0025042 (Contributi agli investimenti a altre imprese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (emergenza Covid-19) - (avanzo 2019)),

del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, che presenta la necessaria disponibilità;

- 4) di prenotare, per l'anno 2020, al fine della concessione dei contributi di cui all'articolo 56, comma 1, della l.r. 8/2020, la spesa complessiva di euro:
 - a) 3.260.000,00 (tremilioniduecentosessantamila/00) sul capitolo U0025052 (Trasferimenti correnti a altre imprese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (emergenza Covid-19) - (avanzo 2019));
 - b) 1.350.000,00 (unmilliontrecentocinquantamila/00) sul capitolo U0025053 (Contributi agli investimenti a altre imprese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (emergenza Covid-19) - (avanzo 2019));
 - c) 200.000,00 (duecentomila/00) sul capitolo U0024962 (Trasferimenti correnti a enti di formazione per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (emergenza Covid-19) - (avanzo 2019));
 - d) 90.000,00 (novantamila/00) sul capitolo U0024963 (Contributi agli investimenti a enti di formazione per fronteggiare l'emergenza epidemiologica (emergenza Covid-19) - (avanzo 2019)),

del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020/2022, che presenta la necessaria disponibilità;

- 5) di prenotare, per l'anno 2020, al fine della concessione dei contributi di cui all'articolo 57, comma 5, della l.r. 8/2020, la spesa complessiva di euro:
 - a) 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) sul capitolo U0025057 (Trasferimenti correnti a imprese esercenti attività agricola o agrituristica e a imprese commerciali che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (emergenza Covid-19) - (avanzo 2019));
 - b) 550.000,00 (cinquecentocinquantamila/00) sul capitolo U0025058 (Contributi agli investimenti a imprese esercenti attività agricola o agrituristica e a imprese commerciali che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (emergenza Covid-19) - (avanzo 2019));
- 6) di stabilire nel giorno giovedì 10 settembre 2020, ore 14.00, la data di avvio dell'operatività delle piattaforme relative alle misure di sostegno in argomento;
- 7) di dare atto che i trasferimenti di cui ai punti precedenti verranno liquidati entro il 31 dicembre 2020.

§

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 52, 56, COMMA 1, E 57, COMMA 5, DELLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2020, N. 8 (ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE PER L'ANNO 2020 E MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19)

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti disposizioni applicative disciplinano la concessione e l'erogazione dei contributi a fondo perduto, una tantum e non ripetibili, previsti dagli articoli 52, 56, comma 1, e 57, comma 5, della legge regionale 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19), di seguito denominata legge, per il finanziamento dei costi sostenuti dagli operatori economici dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020, per assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale.
2. Le disposizioni di carattere generale di cui al presente Allegato n. 1 si applicano a tutti gli interventi. Le disposizioni di carattere speciale di cui ai successivi Allegati n. 2, 3, 4 e 5 si applicano limitatamente a ciascun settore di competenza.

ARTICOLO 2 - STRUTTURE REGIONALI DI RIFERIMENTO

1. Le strutture regionali competenti deputate alla gestione dei contributi di cui all'articolo 1 sono le seguenti:
 - a) Strutture ricettive e commercio, per quanto attiene ai contributi di cui all'articolo 52 della legge;
 - b) Attività produttive e cooperazione, per quanto attiene ai contributi di cui all'articolo 56, comma 1, della legge, nel settore dell'industria, dell'artigianato e delle attività professionali;
 - c) Politiche della formazione, dell'occupazione e dell'inclusione sociale, per quanto attiene ai contributi di cui all'art. 56, comma 1, della legge, limitatamente agli enti di formazione;
 - d) Investimenti aziendali e pianificazione agricolo-territoriale, per quanto attiene ai contributi di cui all'articolo 57, comma 5, della legge.

ARTICOLO 3 – INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI

1. Le iniziative di cui agli articoli 52, 56, comma 1, e 57, comma 5, della legge e le relative spese sono ammissibili a contributo solamente se sono strettamente funzionali ad assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale.
2. Per la realizzazione delle iniziative, sono ammissibili a contributo sia le spese d'investimento, sia quelle correnti, sostenute a decorrere dal 9 marzo 2020 e fino al 31 ottobre 2020. Al contributo sulle spese correnti è applicata, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), una ritenuta d'acconto del 4%.

3. La documentazione fiscale attestante le spese di cui al comma 1 consiste nella fattura intestata al beneficiario, o nel documento fiscale di valore probatorio equivalente emesso dal fornitore, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto pagamento e della descrizione dei beni e/o servizi acquisiti. Le spese sostenute sono ammesse a contributo a condizione che la data di emissione della relativa fattura o del documento fiscale di valore probatorio equivalente e la data del relativo effettivo pagamento siano riferite a una data compresa tra il 9 marzo 2020 e il 31 ottobre 2020.
4. La spesa ammissibile è considerata al netto dell'IVA e di qualsiasi altro onere di natura fiscale, se recuperabili.
5. Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore è determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento.
6. I conti correnti bancari o postali o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa, devono essere intestati o cointestati al soggetto beneficiario.
7. Non sono in ogni caso ammissibili alla fruizione dei contributi:
 - a) i guanti e le mascherine monouso a meno che non siano prescritte in via esclusiva dalla vigente normativa;
 - b) i bicchieri, le posate e le stoviglie monouso non realizzate in materiale biodegradabile e compostabile;
 - c) le spese sostenute e regolate per contanti ovvero tramite permuta o compensazione;
 - d) le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate/raggruppate e successivamente rifatturate al Consorzio/Raggruppamento e da questo rimborsate alle singole imprese;
 - e) le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente e i lavori in economia o le commesse interne;
 - f) le spese per l'acquisto di beni usati o rigenerati;
 - g) le spese effettuate a titolo di locazione finanziaria (leasing);
 - h) le spese relative all'acquisto di beni immobili;
 - i) le spese riconducibili a interventi per cui è necessario l'ottenimento del permesso di costruire;
 - j) le spese di natura fiscale se recuperabili;
 - k) gli oneri per spese e commissioni bancarie.

ARTICOLO 4 - CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E INTENSITÀ DI AGEVOLAZIONE
--

1. In applicazione dell'articolo 264, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, dell'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), e dell'articolo 61, comma 1, della legge, i contributi sono concessi sulla base di dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure

di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono oggetto di verifica, nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 10 e, in caso di false dichiarazioni, oltre alla revoca del contributo il beneficiario incorre anche nelle sanzioni di cui al successivo articolo 12.

2. Il contributo è concesso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile, nei limiti minimi e massimi previsti per ciascuna misura, sulla base degli importi autodichiarati nella domanda, comprovabili da idonea documentazione attestante l'effettuazione e la tracciabilità delle spese e il relativo pagamento entro il 31 ottobre 2020.

ARTICOLO 5 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di contributo a fondo perduto deve essere redatta esclusivamente on line, accedendo alla piattaforma dedicata presente sul sito internet regionale, tramite il sistema di autenticazione SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
2. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e autodichiarazioni necessarie ai fini del corretto inoltro della stessa.
3. L'invio della domanda deve essere effettuato a partire dalle ore 14.00 di giovedì 10 settembre 2020 ed entro le ore 23.59 del 16 novembre 2020. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di arrivo telematico della stessa.
4. In capo al medesimo soggetto, è ammessa la presentazione di una sola domanda di contributo ai sensi di uno solo degli articoli 52, 56, comma 1, e 57, comma 5, della legge, sia nel caso in cui lo stesso eserciti l'attività, contestualmente, in due o più dei diversi settori economici beneficiari dei contributi previsti dai medesimi articoli, sia nel caso in cui eserciti l'attività in più unità locali nell'ambito del medesimo settore economico.
5. La domanda di contributo a fondo perduto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo da assolvere esclusivamente in modo virtuale e da certificare secondo le modalità di cui al successivo articolo 6, comma 1, lettera d), se dovuta ai sensi delle vigenti normative in materia.
6. Una volta che sia stata completata la procedura di compilazione e inviata la domanda tramite la piattaforma dedicata, questa assume carattere definitivo. Nel caso in cui il richiedente debba modificare il contenuto della domanda prima dell'adozione del provvedimento di concessione, dovrà ritirare la stessa tramite la piattaforma dedicata e, perdendo la priorità temporale acquisita, presentare, entro le ore 23.59 del 16 novembre 2020, una nuova istanza sostitutiva della precedente.

ARTICOLO 6 – ATTESTAZIONI E IMPEGNI

1. Nella domanda, il beneficiario o suo delegato richiedente è tenuto ad attestare, tra l'altro, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e dell'articolo 61, comma 1, della legge:
 - a) i dati anagrafici e i recapiti del beneficiario, in qualità di titolare o legale rappresentante dell'impresa, il codice fiscale, la partita IVA e il codice ATECO;
 - b) la data di chiusura dell'esercizio finanziario dell'impresa;
 - c) la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media o grande);
 - d) gli estremi della ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo da assolvere esclusivamente in modo virtuale (devono essere riportati il codice IUUV (Identificativo Unico Pagamento) e la

- causale: “*Domanda contributo art. ... l.r. 8/2020*”, fatta eccezione per i beneficiari che siano esenti dal versamento della predetta imposta;
- e) che il soggetto beneficiario, nonché i soggetti di cui all’articolo 85, commi 1 e 2, del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), non si trovano nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del medesimo d.lgs.;
 - f) esclusivamente per le imprese costituite in forma di società e per gli enti forniti di personalità giuridica, di non essere destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della l. 300/2000);
 - g) in caso di micro e piccola impresa, così come definita nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non aver ricevuto aiuti per il salvataggio o la ristrutturazione, di non essere soggetta a procedura concorsuale per insolvenza e di non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale¹;
 - h) in caso di media o grande impresa, così come definita nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, di non trovarsi già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale già omologato dal Tribunale, e di non trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria;
 - i) che le spese sostenute, ripartite tra spese correnti e di investimento, sono finalizzate ad assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e al sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa dell’attività e al mantenimento della continuità aziendale;
 - j) che i conti correnti bancari o postali, o altri strumenti di pagamento idonei a garantire la tracciabilità della spesa, utilizzati - anche in via non esclusiva - per il pagamento delle spese ammesse a contributo e per l’accredito dell’agevolazione concessa sono intestati o cointestati al soggetto beneficiario;
 - k) qualora le spese si riferiscano a opere edili per le quali non è necessario l’ottenimento del permesso di costruire:
 - 1) gli estremi del titolo urbanistico/edilizio legittimante la realizzazione dell’intervento, laddove necessario;
 - 2) il titolo di godimento dell’immobile in cui è esercitata l’attività; nel caso in cui il titolo di godimento sia diverso dalla proprietà, che il proprietario ha formalmente espresso il proprio assenso alla presentazione della domanda di contributo, alla sua riscossione e alla realizzazione delle opere;
 - l) di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all’aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale decorrenti dalla data di erogazione;
 - m) di prendere atto che, ai sensi dell’articolo 53 del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, nel caso in cui risulti destinatario di un obbligo di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (Clausola Deggendorf), l’erogazione del contributo sarà

¹ Tale previsione è subordinatamente condizionata alla modifica del regime quadro nazionale autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime SA. 57021 e alla sua autorizzazione da parte della Commissione, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, delle presenti disposizioni applicative.

disposta al netto dell'importo oggetto di restituzione e che non è ancora stato recuperato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione;

- n) di essere a conoscenza che la dichiarazione mendace comporta, ai sensi dell'articolo 264, comma 2, lettera a), numero 2), del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;
- o) di prendere atto che, in caso di concessione del contributo, la ditta/ragione sociale/denominazione sociale dell'impresa o le generalità del libero professionista, i relativi dati fiscali e l'importo del contributo concesso saranno resi pubblici sul sito www.regione.vda.it ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- p) di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale UE 2016/679 sulla protezione dei dati (l'informativa è allegata al modulo di domanda) e di autorizzare l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la domanda di contributo, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza;
- q) le spese sostenute, suddivise tra spese correnti e spese d'investimento, e il relativo contributo richiesto;
- r) che i dati inseriti nella domanda sono veritieri e completi.

2. Nel caso in cui la domanda sia presentata da apposito soggetto delegato, alla domanda deve essere allegata copia dell'atto di delega sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente, occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità o di riconoscimento, in corso di validità, del delegante medesimo. Tale delega, sottoscritta dal beneficiario delegante e datata prima dell'inoltro della domanda, deve essere conservata per i successivi controlli da parte della Struttura regionale competente.

3. La domanda deve contenere l'impegno da parte del soggetto beneficiario a:

- a) fornire, a richiesta della Struttura regionale competente, ogni documentazione e informazione utile ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese;
- b) consentire ogni controllo, da parte della Struttura regionale competente, sull'effettiva destinazione dei beni e servizi ai quali sono riferite le spese autodichiarate e sulle relative fatture o documenti fiscali equipollenti;
- c) fornire, a richiesta della Struttura regionale competente, ogni documentazione attestante l'effettivo pagamento, entro la data del 31 ottobre 2020, degli importi di spesa autodichiarati;
- d) non alienare, separatamente dall'azienda, i beni finanziati, entro un anno dalla data di erogazione del contributo.

ARTICOLO 7 - PROCEDIMENTO

- 1. I dirigenti delle Strutture regionali competenti di cui al precedente articolo 2 sono responsabili dei procedimenti afferenti alle presenti disposizioni.
- 2. La decorrenza del termine del procedimento amministrativo inizia dalla data di presentazione telematica della relativa domanda. La Struttura regionale competente registra le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle medesime. La piattaforma dedicata, completata la procedura di inserimento della domanda, genera automaticamente una ricevuta,

scaricabile in formato pdf, che funge anche da comunicazione semplificata di avvio del procedimento.

3. Il procedimento di concessione del contributo si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del dirigente della Struttura regionale competente entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. I provvedimenti di concessione devono essere adottati entro la data del 31 dicembre 2020.
4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda rinunciare al contributo, lo stesso può inviare istanza di rinuncia mediante la piattaforma regionale dedicata. Nel caso in cui la predetta istanza di rinuncia venga formulata prima del provvedimento di concessione del contributo, la domanda di contributo viene annullata d'ufficio senza più alcun seguito. Nel caso in cui l'istanza di rinuncia venga presentata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del contributo, il dirigente della Struttura regionale competente procede con proprio provvedimento a revocare il contributo, ancorché non ancora erogato.
5. Il rigetto della domanda di contributo è disposto con provvedimento del dirigente della Struttura regionale competente qualora, a seguito della conclusione dell'istruttoria, emerga l'assenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni per la concessione del contributo.
6. La revoca del contributo, anche parziale, è disposta con provvedimento del dirigente della Struttura regionale competente secondo quanto stabilito dall'articolo 11.

ARTICOLO 8 - ISTRUTTORIA AUTOMATICA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Struttura regionale competente procede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Il raggiungimento del limite complessivo di spesa autorizzata per ciascuno degli aiuti di cui al capo XI della legge è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel sito istituzionale della Regione ed equivale, quanto agli effetti, alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. L'istruttoria è automatica ed è volta a verificare, tramite la piattaforma regionale dedicata, la regolarità e la completezza della domanda.
3. L'erogazione del contributo è effettuata ad avvenuto completamento dell'attività istruttoria e previa adozione del provvedimento di concessione da parte del dirigente della Struttura regionale competente.

ARTICOLO 9 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui agli articoli 52, 56, comma 1, e 57, comma 5, della legge possono essere cumulati con altri aiuti concessi per le medesime finalità, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, l'impresa non può beneficiare di aiuti ai sensi della medesima sezione 3.1. del Quadro temporaneo per un importo complessivo superiore a 800.000 euro oppure per un importo complessivo superiore a 100.000 euro se operante nel settore agricolo primario. In ogni caso, l'aiuto non può superare complessivamente i costi effettivamente sostenuti ammessi ad agevolazione.

2. Gli aiuti concessi ai sensi degli articoli 52, 56, comma 1, e 57, comma 5, della legge, non sono cumulabili in capo alla medesima impresa, ancorché operante in più settori di attività.

ARTICOLO 10 - CONTROLLI

1. Le Strutture regionali competenti sono autorizzate a disporre, in qualsiasi momento e comunque entro 24 mesi dalla data di erogazione, idonei controlli sulle iniziative oggetto di contributo, allo scopo di verificarne l'effettiva attuazione nonché di accertare il rispetto di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni, e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione medesima. L'attività di controllo può riguardare altresì la congruità e la coerenza della spesa. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, successivamente all'erogazione dei medesimi, è effettuato a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio e nei casi di ragionevole dubbio.
2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, le Strutture regionali competenti sono autorizzate a:
- a) richiedere al soggetto beneficiario ogni elemento di dettaglio e giustificazione relativo alle informazioni e ai dati autodichiarati nella domanda di contributo;
 - b) richiedere al soggetto beneficiario ogni elemento di dettaglio e giustificazione relativo ai beni e servizi oggetto della domanda di contributo, all'ammontare delle relative spese autodichiarate, ivi compresa un'eventuale perizia asseverata, e alle pertinenti quietanze di pagamento;
 - c) effettuare sopralluoghi presso le unità locali oggetto della domanda di contributo.

ARTICOLO 11 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato:
- a) qualora, dai controlli effettuati successivamente alla sua concessione, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni rese dal soggetto beneficiario ai fini della concessione medesima;
 - b) nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti gli impegni di cui al precedente articolo 6, comma 3;
 - c) nel caso in cui il soggetto beneficiario formuli istanza di rinuncia al contributo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo.
2. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.
3. In caso di revoca ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e b), l'importo da restituire, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca.
4. In caso di revoca ai sensi del precedente comma 1, lettera c), l'importo da revocare, qualora il contributo non sia ancora stato erogato, è limitato al contributo concesso. Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'importo da revocare, pari al contributo erogato maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data dell'avvenuta restituzione, è restituito alla Regione entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di revoca.

ARTICOLO 12 – SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 10, siano accertate false dichiarazioni, il soggetto beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 11, comma 1, lettera a), incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 264 del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 25, comma 9, del d.l. 34/2020, convertito con legge del 17 luglio 2020, n. 77, qualora la dichiarazione mendace sia riferita al possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011, nella pena della reclusione da due a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale (confisca);
 - c) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 13 - DISCIPLINA EUROPEA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

1. Gli aiuti disciplinati dagli articoli 52, 56, comma 1, e 57, comma 5, della legge sono concessi nel rispetto del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19 e del Regime Quadro nazionale di cui alla decisione della Commissione europea C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020. Il riferimento specifico è, in particolare, alle misure temporanee di cui al paragrafo 3.1 "Aiuti di importo limitato" del Quadro temporaneo.
2. Gli aiuti disciplinati dagli articoli 52, 56, comma 1, e 57, comma 5, della legge non possono essere concessi alle medie e grandi imprese che si trovano già in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria, alla data del 31 dicembre 2019, comprese quelle che si trovano in stato di scioglimento o di liquidazione volontaria, ad eccezione delle imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, già omologato dal Tribunale.
3. Gli aiuti possono essere concessi alle micro e piccole imprese, così come definite nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che risultavano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. L'applicabilità di tale previsione è subordinatamente condizionata alla modifica del regime quadro nazionale autorizzato con Decisione della Commissione europea C(2020) 3482 del 21 maggio 2020 – Regime SA. 57021 e alla sua autorizzazione da parte della Commissione.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 52 DELLA L.R. 8/2020 (CONTRIBUTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 NEL SETTORE TURISTICO-RICETTIVO, DEL COMMERCIO, DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DEI SERVIZI CORRELATI)

ARTICOLO 1 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 52, comma 1, della legge:
 - a) le imprese titolari della gestione delle aziende alberghiere di cui alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), dei campeggi e villaggi turistici di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante), e degli affittacamere e case e appartamenti per vacanze (CAV) di cui alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) (attività classificate con codici ATECO 2007: 55.40.00 - 55.20.10 - 55.20.51 - 55.30.00);
 - b) le imprese mere proprietarie di strutture alberghiere, di campeggi e di villaggi turistici che intendano mantenerne la destinazione d'uso e a condizione che vi sia esercitata un'attività di gestione in forza di regolare contratto.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 52, comma 3, della legge:
 - a) le imprese operanti nel settore del commercio all'ingrosso, al dettaglio e dell'intermediazione commerciale che esercitino un'attività classificata con codici ATECO 2007: 45.1 (con esclusione delle agenzie di compravendita di cui ai cod. 45.11.02 e 45.19.02), 45.3, 45.40.1, 45.40.2, 46 e 47;
 - b) le imprese appartenenti al settore della somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande), limitatamente a quelle che esercitino un'attività classificata con codici ATECO 2007: 56.1 (con esclusione dei cod. 56.10.12 e 56.10.2), 56.10.3 (limitatamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande), 56.2 e 56.3, nonché, limitatamente alle superfici destinate all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, le discoteche, sale da ballo, night-club e simili (cod. 93.29.1), compresi i disco-pub;
 - c) le imprese operanti nel settore dei servizi, che esercitino un'attività classificata con codici ATECO 2007:
 - 1) attività delle agenzie di viaggio e tour operators (codice 79.1);
 - 2) attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria (limitatamente al codice 66.19.2);
 - 3) attività ausiliarie delle assicurazioni e dei fondi pensione (limitatamente al codice 66.22);
 - 4) attività di mediazione immobiliare (codice 68.31);
 - 5) attività di noleggio di beni limitatamente ai codici:
 - 77.21.01 (Noleggio di biciclette);
 - 77.21.09 (Noleggio di attrezzature ed articoli sportivi, escluso quello effettuato con la gestione di impianti sportivi);
 - 6) attività sportive (limitatamente ai codici 93.11, 93.12 e 93.13);
 - d) le imprese mere proprietarie di strutture in cui siano esercitate le attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di servizi di cui alle lettere a), b) e c) che intendano mantenerne la destinazione d'uso e a condizione che vi sia esercitata un'attività di gestione in forza di regolare contratto;
 - e) i centri polifunzionali di servizio di cui all'art. 12 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale).

3. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 52, comma 5, della legge i raggruppamenti di operatori turistici di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale), e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35).
4. Possono fruire delle agevolazioni esclusivamente le iniziative concernenti unità locali ubicate sul territorio della Valle d'Aosta. Per unità locale s'intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzata all'esercizio dell'attività ammissibile ad agevolazione, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
5. Le imprese di cui ai commi 1 e 2 devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritte nel Registro delle imprese come imprese attive alla data di presentazione della domanda;
 - b) avere la disponibilità dell'unità locale oggetto di intervento.
6. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 5, comma 2, dell'Allegato n. 1, i soggetti beneficiari che esercitano la loro attività sia nei settori di cui al comma 1 sia in quelli di cui al comma 2 possono presentare una sola domanda di contributo.

ARTICOLO 2 - INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

1. I contributi di cui all'articolo 52, comma 1, della legge sono concessi per le seguenti iniziative:
 - a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all'esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisorie, finalizzate all'adeguamento degli ambienti di lavoro, funzionali a garantirne la sicurezza per i titolari, gli addetti e la clientela;
 - b) investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico, nonché alla partecipazione a circuiti di monete complementari;
 - c) studi, progettazioni e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro;
 - d) campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato. Sono escluse le inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca e sui social, televendite, servizi di pronostici, giochi e scommesse, spese accessorie e costi di intermediazione.
2. I contributi di cui all'articolo 52, comma 3, della legge sono concessi per le seguenti iniziative:
 - a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all'esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisorie, finalizzate all'adeguamento degli ambienti di lavoro, funzionali a garantirne la sicurezza per i titolari, gli addetti e la clientela;

- b) investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico, nonché alla partecipazione a circuiti di monete complementari;
 - c) studi, progettazioni e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro;
 - d) vendita e consegna al domicilio del consumatore.
3. I contributi di cui all'articolo 52, comma 5, della legge sono concessi per le seguenti iniziative:
- a) investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico, nonché alla partecipazione a circuiti di monete complementari;
 - b) studi e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro;
 - c) campagne promo-pubblicitarie.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, commi 1 e 7, dell'Allegato n. 1, relativamente alle iniziative di cui al precedente comma 1, lettera a), e al precedente comma 2, lettere a) e d), gli automezzi ammessi ad agevolazione debbono risultare compresi, da parte delle case costruttrici, nella gamma dei veicoli commerciali ed essere immatricolati esclusivamente per il trasporto di cose, nonché rispondenti ad una delle seguenti tipologie:
- a) cabina chiusa con cassone;
 - b) furgonatura senza vetrate laterali;
 - c) triciclo per il trasporto di cose;
 - d) motocarro per il trasporto merci.
- Non sono comunque ammesse ad agevolazione le spese relative all'acquisto di automezzi a Km zero.
5. Le imprese beneficiarie mere proprietarie di strutture di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), e al precedente articolo 1, comma 2, lettera d), possono beneficiare, rispettivamente, dei contributi di cui all'articolo 52, commi 1 e 3, della legge limitatamente alle iniziative di cui al precedente comma 1, lettera a), e al precedente comma 2, lettera a).
6. Per la realizzazione delle iniziative di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 sono ammesse a contributo sia spese d'investimento che spese correnti.
7. Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma 1, il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 500 e quello massimo complessivo a euro 46.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili. Il limite massimo di spesa ammissibile complessiva è di euro 80.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili, per le imprese con un importo di fatturato e di corrispettivi, nel 2019, superiore a euro 1.000.000.
8. Per la realizzazione delle iniziative di cui ai precedenti commi 2 e 3, il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 1.000 e quello massimo complessivo a euro 50.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili.

ARTICOLO 3 - DOMANDA DEI RAGGRUPPAMENTI DI OPERATORI TURISTICI

1. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un raggruppamento di cui all'articolo 1, comma 3, alla stessa dovrà essere allegato un elenco aggiornato di tutti gli operatori turistici che compongono il raggruppamento, con l'indicazione, per ognuno di essi, della ditta/ragione sociale/denominazione sociale, dell'indirizzo della sede legale e del codice fiscale/partita IVA.

ARTICOLO 4 - INFORMAZIONI

1. Per maggiori informazioni, è possibile prendere visione delle FAQ, pubblicate sulla piattaforma regionale dedicata, o contattare il numero verde per l'assistenza telefonica.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 56, COMMA 1, DELLA L.R. 8/2020 (CONTRIBUTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO E PER I LIBERI PROFESSIONISTI)

ARTICOLO 1 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 56, comma 1, della legge:
 - **le imprese industriali e artigiane**, singole e collettive, **ivi comprese le società cooperative di produzione e lavoro e le cooperative sociali, iscritte nel registro imprese**, come dettagliate nella tabella A);
 - **i liberi professionisti non ordinistici** di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4 e **i liberi professionisti iscritti alle professioni ordinistiche, in forma singola o associata, titolari di partita IVA.**
2. I beneficiari di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data di presentazione della domanda.
3. **Le imprese**, oltre ai requisiti di cui sopra, devono **avere, alla data di presentazione della domanda, sede legale o operativa**, in cui sia esercitata l'attività, **in Valle d'Aosta**, come comunicata e iscritta al registro imprese.
4. **I liberi professionisti**, oltre ai requisiti di cui sopra, devono **essere residenti in Valle d'Aosta alla data di presentazione della domanda o, in caso di esercizio dell'attività professionale in forma associata, devono avere, alla data di presentazione della domanda, sede legale o operativa in Valle d'Aosta.**
5. Sono, in ogni caso, esclusi dai contributi gli enti creditizi e gli istituti finanziari.
6. Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese sostenute per le iniziative di cui all'art. 2 comma 1, realizzate in Valle d'Aosta.

Tabella A -Imprese singole e collettive iscritte nel registro imprese
che possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 56 comma 1 della LR 8/2020

DESCRIZIONE
COOPERATIVA SOCIALE
IMPRESA INDIVIDUALE
MUTUA ASSICURAZIONE
PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA
PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA A CAPITALE RIDOTTO
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' ILLIMITATA
SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
SOCIETA' COOPERATIVA EUROPEA
SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO
SOCIETA' EUROPEA
SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
SOCIETA' PER AZIONI
SOCIETA' SEMPLICE

ARTICOLO 2 - INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

1. I contributi di cui all'articolo 56, comma 1, della legge sono concessi per le seguenti iniziative:
 - a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all'esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisorie, finalizzate all'adeguamento degli ambienti di lavoro, necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza e di salubrità sui luoghi di lavoro;
 - b) acquisizione di servizi di consulenza e formazione, finalizzati all'adozione di strategie e piani di riavvio o di proseguimento dell'attività, di studi, progettazioni e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro;
 - c) acquisizione di strumenti tecnologici per l'adozione di strategie e piani di riavvio, di proseguimento o di riorganizzazione dell'attività, ivi comprese le iniziative volte a favorire l'adozione del lavoro agile e la formazione a distanza;

- d) effettuazione di investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico, nonché alla partecipazione a circuiti di monete complementari;
 - e) campagne pubblicitarie sulla stampa, quotidiana e periodica, anche on line, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato. Sono escluse le inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca e sui social, televendite, servizi di pronostici, giochi e scommesse, spese accessorie e costi di intermediazione.
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 sono ammesse a contributo sia spese d'investimento sia spese correnti.
3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, il limite minimo di spesa ammissibile è pari a euro 1.000 e quello massimo complessivo è pari a:
- 3.1 euro 50.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili, per le imprese da zero a nove addetti, al 9 marzo 2020, o al momento della data di inizio attività, se successiva;
 - 3.2 euro 80.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili, per le imprese oltre i nove addetti, al 9 marzo 2020, o al momento della data di inizio attività, se successiva;
 - 3.3 euro 20.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili, per gli esercenti attività professionale, in forma singola o associata, a prescindere dal numero degli addetti.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, commi 1 e 7, dell'Allegato n. 1, relativamente alle iniziative di cui al precedente comma 1, lettera a), gli automezzi ammessi ad agevolazione debbono risultare compresi, da parte delle case costruttrici, nella gamma dei veicoli commerciali ed essere immatricolati esclusivamente per il trasporto di cose nonché rispondenti ad una delle seguenti tipologie;
- a) cabina chiusa con cassone;
 - b) furgonatura senza vetrate laterali;
 - c) triciclo per il trasporto di cose;
 - d) motocarro per il trasporto merci.
- Le limitazioni inerenti le tipologie costruttive di cui sopra non si applicano ai servizi di prossimità di cui al comma 3 dell'art. 1 della l.r. 9 agosto 1994, n. 42 (Direttive per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea).
- Non sono comunque ammesse ad agevolazione le spese relative all'acquisto di automezzi a Km zero.

ARTICOLO 3 - INFORMAZIONI

1. Per maggiori informazioni, è possibile prendere visione delle FAQ, pubblicate sulla piattaforma regionale dedicata, o contattare il numero verde per l'assistenza telefonica.

ALLEGATO N. 4 alla deliberazione della Giunta regionale n. 856 in data 31 agosto 2020

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 56, COMMA 1, DELLA L.R.8/2020 (CONTRIBUTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA, DELL'ARTIGIANATO, DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE) RELATIVAMENTE AGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ARTICOLO 1 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 56, comma 1, della legge gli organismi di formazione (OdF) che, alla data del 9 marzo 2020 e alla data di inoltro della domanda, risultino iscritti all'Albo regionale degli organismi accreditati per la formazione professionale ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 264, in data 12 marzo 2018.
2. In relazione al fatto che l'ammontare massimo delle spese ammissibili, così come specificato al successivo articolo 2, comma 3, lettera c), e il conseguente contributo erogabile sono graduati sulla base del numero di addetti alla data del 9 marzo 2020, si precisa che tale quantificazione deve essere effettuata sulla base delle seguenti indicazioni:
 - a) relativamente ai soggetti accreditati per l'**Ambito A) Formazione finanziata**, sono conteggiati quali addetti le risorse professionali indicate, alla data del 9 marzo 2020, a dimostrazione del possesso del requisito "R.11. Possesso delle competenze organizzative minime" di cui allo specifico Dispositivo approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 264/2018. La stessa risorsa professionale deve essere conteggiata una volta sola, ancorché inserita a presidio di più processi;
 - b) relativamente ai soggetti accreditati per l'**Ambito A) Formazione finanziata - Macrotipologia "Formazione per la realizzazione dei percorsi di IeFP"**, sono conteggiati quali addetti le risorse professionali indicate, alla data del 9 marzo 2020, a dimostrazione del possesso dei requisiti "Applicare il CCNL al personale impegnato nei percorsi di IeFP" e "R.11. Possesso delle competenze organizzative minime" di cui allo specifico Dispositivo approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 264/2018 oltre che i docenti incaricati per gli anni formativi 2019/2020 nell'ambito dei percorsi di IeFP gestiti dall'organismo di formazione. La stessa risorsa professionale deve essere conteggiata una volta sola, ancorché inserita a presidio di più processi o incaricata più volte;
 - c) relativamente ai soggetti accreditati per l'**Ambito B) Formazione non finanziata**, sono conteggiati quali addetti le risorse professionali indicate, alla data del 9 marzo 2020, a dimostrazione del possesso del requisito "R.10 Trasparenza del modello organizzativo" di cui allo specifico Dispositivo approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 264/2018. La stessa risorsa professionale deve essere conteggiata una volta sola, ancorché inserita a presidio di più processi.

ARTICOLO 2 - INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

1. I contributi a fondo perduto di cui all'articolo 56, comma 1, della legge, volti ad assicurare il rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus COVID-19 e per il sostegno dei costi diretti alla graduale ripresa delle attività e al mantenimento della continuità aziendale, sono concessi per le seguenti iniziative:
 - i. acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile), di servizi e di

attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all'esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisorie, finalizzate all'adeguamento degli ambienti di lavoro, necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza e di salubrità sui luoghi di lavoro;

- ii. acquisizione di servizi di consulenza e formazione, finalizzati all'adozione di strategie e piani di riavvio o di proseguimento dell'attività, marketing e riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro;
- iii. acquisizione di strumenti tecnologici per l'adozione di strategie e piani di riavvio, di proseguimento o di riorganizzazione dell'attività, ivi comprese le iniziative volte a favorire l'adozione del lavoro agile e la formazione a distanza;
- iv. effettuazione di investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico, nonché alla partecipazione a circuiti di monete complementari;
- v. campagne pubblicitarie sulla stampa, quotidiana e periodica, anche on line, sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali non partecipate dallo Stato. Sono escluse le inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca e sui social, televendite, servizi di pronostici, giochi e scommesse, spese accessorie e costi di intermediazione;
- vi. studi, progettazioni e consulenza per il marketing e la riorganizzazione aziendale, compresi i servizi di consulenza in materia di igiene degli alimenti e degli ambienti di lavoro.

2. Sono ammissibili a contributo sia spese d'investimento che spese correnti.

3. Le spese ammissibili devono:

- a) essere sostenute dall'organismo di formazione nel periodo intercorrente tra il 9 marzo e il 31 ottobre 2020;
- b) risultare effettivamente pagate entro il 31 ottobre 2020;
- c) essere ricomprese nei seguenti limiti:

Dimensione OdF	Minimo*	Massimo*
0-9 addetti	1.000 €	50.000 €
Più di 9 addetti	1.000 €	80.000 €

* *Gli importi si intendono al netto degli oneri fiscali se recuperabili*

- d) essere comprovate da idonea documentazione fiscale che ne attesti l'effettuazione, la tracciabilità e il relativo pagamento.

4. Il contributo pubblico erogato per le iniziative di cui al precedente comma 1 è rappresentato dal 50% della spesa ammissibile autodichiarata dal beneficiario.

5. I contributi per le spese di cui alle presenti Disposizioni sono incompatibili con altre misure erogate dall'Amministrazione regionale relative alle medesime iniziative e finanziate nell'ambito di progetti formativi specifici, come anche precisato ai successivi commi.

6. Le spese relative alle iniziative di acquisizione di dispositivi di protezione individuale, di cui alla lettera i) del precedente comma 1, sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui siano spese diverse da quelle per le quali venga richiesto il riconoscimento nell'ambito delle singole iniziative formative finanziate dalla Regione.

7. Relativamente alle iniziative di effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all'esercizio delle attività, di cui alla lettera i) del precedente comma 1, le spese ammissibili possono riguardare:
- a) le spese per la sanificazione funzionale della ripresa delle attività didattiche;
 - b) le spese effettuate in relazione alla presenza di casi sospetti/accertati di COVID;
 - c) le spese per la sanificazione/igienizzazione/pulizia quotidiana, esclusivamente nel caso in cui non venga richiesto il riconoscimento di tali spese nell'ambito delle singole iniziative formative finanziate dalla Regione.
8. Le spese relative all'acquisizione di servizi di formazione (finalizzati all'adozione di strategie e piani di riavvio o di proseguimento dell'attività, marketing e riorganizzazione aziendale), di cui alla lettera ii) del precedente comma 1, sono ammissibili nella misura in cui riguardano percorsi formativi dedicati al personale del soggetto beneficiario diversi da quelli per i quali sia presentata apposita richiesta di finanziamento a valere su procedure ad evidenza pubblica specificatamente destinati all'aggiornamento del personale;
9. Le iniziative di cui alla lettera iii) del precedente comma 1 devono riguardare l'acquisizione di strumenti tecnologici che supportino l'organizzazione complessiva dell'OdF e il personale dello stesso: non sono pertanto ammissibili spese destinate a mettere a disposizione degli allievi dei percorsi formativi dispositivi digitali individuali e per la connettività di rete finalizzati a favorire la frequenza di attività formative a distanza (FAD).

ARTICOLO 3 - INFORMAZIONI

1. Ai fini della corretta predisposizione della domanda e per ogni altra informazione in merito all'applicazione delle presenti disposizioni, è possibile chiedere informazioni agli uffici della Struttura Politiche della formazione, dell'occupazione e dell'inclusione sociale all'indirizzo formazionefse@regione.vda.it.
2. È inoltre possibile prendere visione delle FAQ, pubblicate sulla piattaforma regionale dedicata, o contattare il numero verde per l'assistenza telefonica.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'APPLICAZIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 57, COMMA 5, DELLA L.R. 8/2020 (CONTRIBUTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 NEL SETTORE AGRICOLO)

ARTICOLO 1 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 57, comma 5, della legge:
 - a) le imprese agricole in forma singola o associata;
 - b) le imprese, anche commerciali, attive nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:
 - a) essere iscritte nel Registro delle imprese come imprese attive alla data di presentazione della domanda;
 - b) avere la sede legale o operativa situata nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta.

ARTICOLO 2 - INIZIATIVE E SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

1. I contributi di cui all'art. 57, comma 5, della legge sono concessi, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 3, comma 1, dell'Allegato 1 alla presente deliberazione, per le seguenti iniziative, strettamente connesse alle misure di contenimento dell'epidemia Covid o necessarie alla ripartenza delle attività:
 - a) acquisizione di dispositivi di protezione individuale, con esclusione, ove consentito dalla vigente normativa, di guanti e mascherine monouso, di beni (nel caso di bicchieri, posate e stoviglie monouso unicamente in materiale biodegradabile e compostabile), di servizi e di attrezzature, effettuazione di interventi di sanificazione degli ambienti di lavoro e dei beni strumentali all'esercizio delle attività e realizzazione di opere, anche provvisorie, finalizzate all'adeguamento degli ambienti di lavoro, necessari ad assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza e di salubrità sui luoghi di lavoro;
 - b) potenziamento degli impianti di stoccaggio e di conservazione delle produzioni agricole e dei sottoprodotti;
 - c) vendita diretta o a domicilio dei prodotti agricoli aziendali;
 - d) effettuazione di investimenti, materiali e immateriali, finalizzati allo sviluppo della digitalizzazione e di soluzioni di commercio elettronico;
 - e) progettazione di studi di fattibilità, progetti preliminari, definitivi ed esecutivi relativi alla rifunzionalizzazione ed al potenziamento dei beni strutturali delle aziende agricole.
2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente comma 1 sono ammesse a contributo sia spese d'investimento che spese correnti, comprese tra un minimo di euro 500 e un massimo complessivo a euro 46.000, al netto degli oneri fiscali se recuperabili, sostenute nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 ottobre 2020.
3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, commi 1 e 7, dell'Allegato n. 1, relativamente alle iniziative di cui al precedente comma 1, lettera a), gli automezzi ammessi ad agevolazione debbono risultare compresi, da parte delle case costruttrici, nella gamma dei veicoli commerciali ed essere immatricolati esclusivamente per il trasporto di cose, nonché rispondenti ad una delle seguenti tipologie:
 - a) cabina chiusa con cassone;
 - b) furgonatura senza vetrate laterali;

- c) triciclo per il trasporto di cose;
- d) motocarro per il trasporto merci.

Non sono comunque ammesse ad agevolazione le spese relative all'acquisto di automezzi a Km zero.

ARTICOLO 3 - INFORMAZIONI

1. Per maggiori informazioni è possibile prendere visione delle FAQ, pubblicate sulla piattaforma regionale dedicata, o contattare il numero verde per l'assistenza telefonica.